

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 4 MAGGIO 1961

(42<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GRAVA

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (1205) (Segue la discussione e rinvio):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 429, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 441, 442, 443
BITOSSÌ	430
DE BOSIO	430, 433, 436, 438, 441, 442
DI GRAZIA	438
DI PRISCO	432, 435
DONATI	433, 434, 436
MOLTISANTI	441
PALUMBO Giuseppina	433
PEZZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	430, 434, 435, 437, 438, 440, 441, 442
VARALDO	434, 436, 438, 442
ZANE	432

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Barbareschi, Bitossi, Boccassi, De Bosio, Di Grazia, Di Pri-

sco, Donati, Grava, Iorio, Mammucari, Militerni, Moltisanti, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Sibille, Simonucci, Vallauri, Varaldo, Venudo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pezzini.

DE BOSIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Segue la discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (1205)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Informo la Commissione che ieri nel pomeriggio, secondo le decisioni prese nell'ultima seduta, si è riunita la Sottocommissione, che

ha preso in esame gli articoli 6, 7, 8 e 10, ed ha raggiunto un accordo di massima su tutti i punti controversi. Rivolgo anzi, a questo proposito, un particolare ringraziamento a tutti i colleghi intervenuti ed all'onorevole Sottosegretario di Stato, per la buona volontà con cui hanno collaborato al raggiungimento di concreti risultati.

Ciò premesso, passiamo all'esame dell'articolo 6, di cui detti lettura nel corso della precedente seduta. Come i colleghi ricorderanno, a questo articolo erano stati presentati emendamenti dai senatori Bitossi e Di Prisco e dal senatore De Bosio. Questi colleghi si erano dichiarati disposti a ritirare i loro emendamenti, qualora il Governo avesse accettato di modificare l'articolo in modo da soddisfare a tutte le esigenze.

Il Sottosegretario di Stato aveva presentato un emendamento, che la Sottocommissione ha esaminato e deciso di approvare.

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Preso atto che i senatori Bitossi e Di Prisco ritirano l'emendamento da loro presentato per l'aumento del contributo a carico del bilancio dello Stato, e che il Governo, per parte sua, non insiste sul testo originario dell'articolo 6, resta tuttavia la necessità di indicare il modo in cui si sopperirà alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Ispettorato. A questa esigenza risponde il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 6:

« Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, comprese quelle derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede coi mezzi e con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 ».

BITOSS I. Il Sottosegretario di Stato ed il Presidente hanno ricordato che nel corso della riunione della Sottocommissione, la nostra parte ha abbandonato alcune posizioni che aveva sostenute in precedenza.

I colleghi conoscono l'opposizione della Commissione finanze e tesoro ad ogni aumento di oneri. A causa di tale opposizione, e per evitare che la discussione di questo provvedimento si prolunghi troppo, e far sì che si arrivi il più rapidamente possi-

bile al potenziamento degli organi che sono preposti alla tutela dei lavoratori, abbiamo abbandonato la nostra posizione iniziale ed abbiamo accettato quanto ci chiede la Commissione finanze e tesoro, ossia di evitare che sul bilancio dello Stato gravino nuovi oneri.

Abbiamo però mantenuto ferma la nostra posizione, per cui a tutto il personale degli Uffici del lavoro, dell'Ispettorato e della Amministrazione centrale sia dato un *quid*, da ricavarci sui contributi che sono versati dai datori di lavoro agli Istituti assistenziali e previdenziali.

Così facendo, non abbiamo voluto (né vogliamo) rinunciare alla nostra posizione di principio, in quanto, pur accettando oggi che questo problema venga risolto attraverso il reperimento di fondi di carattere particolare, ci riserviamo quanto prima, e tra l'altro in sede di discussione dei bilanci, di affermare categoricamente la nostra posizione di principio e di esprimere un giudizio negativo a carico dell'amministrazione del nostro Stato. Non si può ammettere che si utilizzino dei mezzi che dovrebbero appartenere ai lavoratori, per finanziare degli organi di controllo. Pertanto ci riserviamo di presentare, al momento opportuno, leggi apposite al fine di eliminare questa situazione che consideriamo fuori della realtà moderna.

DE BOSIO. Nel mentre accetto di ritirare l'emendamento da me presentato all'articolo 6, a seguito delle dichiarazioni del Sottosegretario di Stato, desidero dare atto che in sede di Sottocommissione è stato possibile porre le basi per un accordo di principio sugli emendamenti di carattere finanziario, accordo che, se potrà essere accettato dal Governo, darà la possibilità di approvare questo provvedimento in sede deliberante.

La minoranza ha tenuto fermo il suo punto di vista, ma ha aderito, in via eccezionale, alla mia tesi, secondo la quale è opportuno e giusto che le spese per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro e degli Uffici del lavoro vengano sostenute anche con l'intervento degli Enti assistenziali e previdenziali, perchè, in effetti, questi organi contribuiscono all'opera di reperimento dei contributi sociali a favore di tali Enti.

È questo un sistema di contribuzione vantaggioso, e mi pare inesatta l'opinione del senatore Bitossi secondo la quale con tale sistema si sottrae una parte dei compensi spettanti ai lavoratori. Bisogna considerare che gli Enti assistenziali beneficiano di questo servizio dello Stato. In uno degli ultimi bilanci abbiamo constatato che ben venticinque miliardi di contributi sono stati recuperati a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Rilevo inoltre che, con l'emendamento che presenterò come articolo 13-bis, propongo di estendere la possibilità di dare un'indennità anche ai collocatori comunali ed al personale dell'Amministrazione centrale.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda la parola, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 6, presentato dal Governo.

(È approvato).

#### Art. 7.

Alla direzione degli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro sono preposti impiegati della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, che rivestano, rispettivamente, qualifica non inferiore ad ispettore capo e ad ispettore superiore, salvo quanto disposto dal successivo articolo 16.

Alla direzione dell'Ispettorato medico centrale è preposto un impiegato della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro munito della laurea in medicina, che rivesta qualifica non inferiore ad ispettore capo.

A questo articolo è stato presentato dai senatori De Bosio, Bitossi-Di Prisco e Di Grazia un emendamento tendente a sopprimere alla fine del primo comma le parole: « salvo quanto disposto dal successivo articolo 16 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 8.

Per esigenze di servizio, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione, può assegnare al personale amministrativo delle carriere direttiva e di concetto dell'Ispettorato del lavoro la qualifica ispettiva, o viceversa, con il conseguente cambiamento di mansioni.

Le variazioni di cui al precedente comma non comportano mutamenti nella posizione di ruolo, nè corresponsione di particolari assegni.

La qualifica e le mansioni attribuite in applicazione del primo comma possono essere, con l'osservanza delle stesse norme, revocate in ogni momento.

Mediante concorsi per esami, possono essere attribuite mansioni ispettive ad impiegati della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, per un numero di posti non superiore a 100.

I concorsi sono indetti per la qualifica di ufficiale di vigilanza di 4ª classe e ad essi possono essere ammessi, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, gli applicati della carriera suddetta che abbiano conseguito, durante l'intero servizio prestato, giudizi complessivi annuali non inferiori a « distinto ».

L'attribuzione della qualifica e delle mansioni ispettive al personale della carriera esecutiva ai sensi dei precedenti comma non comporta variazioni nella posizione di ruolo, nè corresponsione di particolari assegni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione, può revocare in ogni momento, nell'interesse del servizio, la qualifica e le mansioni ispettive concesse al personale della carriera esecutiva a norma del presente articolo.

Gli impiegati che hanno conseguito la qualifica ispettiva ovvero quella amministrativa e le relative mansioni, ai sensi del presente articolo, conservano la qualifica e le mansioni stesse anche nella progressione in carriera.

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)42<sup>a</sup> SEDUTA (4 maggio 1961)

L'articolo 337 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è abrogato.

A questo articolo erano stati presentati numerosi emendamenti, che la Sottocommissione ha esaminati accuratamente ed ha in parte accettati.

Al primo comma la Sottocommissione ha fatto propria una parte dell'emendamento dei senatori Bitossi-Di Prisco e Moltisanti, e conseguentemente propone di aggiungere, dopo le parole « sentito il Consiglio di amministrazione », le altre « e col consenso dell'interessato ».

Metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti il primo comma così emendato.

(È approvato).

Al secondo comma, la Sottocommissione propone di sopprimere le parole « nè corrispondenza di particolari assegni », in conformità dell'emendamento presentato dai senatori Bitossi e Di Prisco.

Metto ai voti il comma con questo emendamento.

(È approvato).

Per il terzo comma, la Sottocommissione propone di adottare la seguente formulazione:

« La qualifica e le mansioni attribuite in applicazione del primo comma, ove le esigenze di servizio lo richiedano, possono essere revocate in ogni momento, sentito il Consiglio d'amministrazione ».

Metto ai voti il testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Al quarto comma, i senatori Bitossi e Di Prisco hanno insistito inizialmente per elevare a quattrocento il numero dei posti da riservare agli impiegati della carriera esecutiva che ottengano mansioni ispettive mediante concorso. Essi si sono però resi conto che un tale emendamento avrebbe comportato la necessità di una revisione dell'intero

organico dell'Ispettorato del lavoro, e allora, per suggerimento del Sottosegretario Pezzini, si è giunti ad un accordo sul numero di duecento posti.

In base a tale accordo, il quarto comma risulta quindi così formulato:

« Mediante concorsi per esami, possono essere attribuite mansioni ispettive ad impiegati della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, per un numero di posti non superiore a 200 ».

**DI PRISCO.** Il senatore Bitossi ha giustamente messo in rilievo che noi siamo animati da buona volontà; per parte mia, confermo che abbiamo receduto da alcune posizioni di principio proprio per trovare la via d'uscita più rapida dall'attuale situazione. Una tesi che sostenevamo riguardava l'istituzione degli ufficiali di vigilanza nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, distinti dagli archivisti ai quali essi sono, oggi, equiparati; e la creazione di un nuovo coefficiente 325 per i primi ufficiali di vigilanza. Il Sottosegretario di Stato si è dichiarato contrario e noi abbiamo rinunciato all'emendamento.

Per quanto riguarda il numero dei posti per le mansioni ispettive, a malincuore abbiamo accettato la cifra di duecento, perchè, secondo noi, il potenziamento dell'Ispettorato del lavoro si può ottenere proprio con l'aumento del personale. Con la cifra di duecento si compie già un passo avanti, perchè si elimina la presenza degli accertatori dipendenti dall'I.N.A.M. e prestati all'Ispettorato.

**PRESIDENTE, relatore.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il quarto comma nella formulazione proposta dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Al quinto comma, la Sottocommissione ha accettato l'emendamento presentato dai senatori Fiore e Giuseppina Palumbo con qualche modificazione.

Do lettura della formulazione adottata dalla Sottocommissione:

« I concorsi sono indetti per le qualifiche di ufficiali di vigilanza di 4<sup>a</sup> classe, di 3<sup>a</sup>

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

42ª SEDUTA (4 maggio 1961)

classe, di 2ª classe e di 1ª classe e ad essi sono ammessi a partecipare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, rispettivamente gli applicati, gli archivisti, i primi archivisti e gli archivisti capi che abbiano conseguito, durante l'ultimo quinquennio di servizio prestato, giudizio complessivo annuale non inferiore a « distinto » e non abbiano superato i 40 anni di età ».

Rispetto all'emendamento Fiore-Palumbo, sono state aggiunte due condizioni: il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione e l'età non superiore a 40 anni.

**PALUMBO GIUSEPPINA.** Mentre ringrazio la Sottocommissione per aver accolto il mio emendamento, debbo però esprimere la mia insoddisfazione per la limitazione relativa all'età. Si deve tener conto del fatto che oggi a quaranta anni una persona è ancora molto giovane.

**PRESEDENTE, relatore.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il quinto comma nel testo adottato dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Al sesto comma la Sottocommissione ha approvato la soppressione delle parole « nè corresponsione di particolari assegni », analogamente a quanto si è stabilito per il secondo comma.

Metto ai voti il comma così emendato.

(È approvato).

Il settimo comma non è stato modificato dalla Sottocommissione. Pertanto lo metto ai voti nel testo governativo.

(È approvato).

Dopo il settimo comma, il senatore Schiavone proponeva di aggiungere un comma, che il senatore De Bosio ha fatto proprio e che la Sottocommissione ha accettato, apportandovi lievi modifiche. Tale emendamento concerne coloro che avevano sostenuto il concorso per posti della carriera di concetto dei ruoli dello Ispettorato del lavoro, risultando idonei ma non vincitori, e tende a concedere loro

le mansioni ispettive con la qualifica di ufficiali di vigilanza.

**DONATI.** Mi dichiaro contrario ad un emendamento di tal genere, che potrebbe costituire un pericoloso precedente, e provocare, in futuro, infinite richieste analoghe da parte di altre persone risultate idonee in concorsi, ma rimaste in soprannumero.

**PRESEDENTE, relatore.** Do lettura dell'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Schiavone, nel testo modificato dalla Sottocommissione:

« Agli impiegati della carriera esecutiva dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro che hanno partecipato a concorsi per posti della carriera di concetto di detti ruoli e, non vincitori, sono stati dichiarati idonei fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuite, su richiesta degli interessati, le mansioni ispettive con la qualifica di ufficiale di vigilanza ».

**DE BOSIO.** Desidero illustrare i motivi che hanno ispirato l'emendamento.

Ai concorsi banditi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, negli ultimi anni, per l'assunzione di personale destinato alla carriera di concetto dei ruoli dello Ispettorato del lavoro, ha partecipato un considerevole numero di impiegati dei ruoli della carriera esecutiva di questo organo, che erano in possesso del richiesto titolo di studio di scuola media superiore.

Ora, mentre nei concorsi per posti dei ruoli ispettivi della predetta carriera di concetto, la partecipazione è stata limitata ai concorrenti interni, nei concorsi per i ruoli amministrativi (vicesegretari) il numero dei concorrenti anche esterni è stato considerevole rispetto al numero dei posti messi a concorso, circostanza questa che ha determinato la formazione di graduatorie, con candidati dichiarati idonei, tra cui sono venuti a trovarsi concorrenti già appartenenti ai ruoli della carriera esecutiva dello Ispettorato del lavoro.

È indubbio che nello spirito del disegno di legge proposto dal Ministero del lavoro, ed in particolare del quarto comma dell'arti-

colo 8, i concorsi per esami previsti per l'attribuzione delle mansioni ispettive, con la qualifica di ufficiale di vigilanza, agli impiegati della carriera esecutiva del ruolo dello Ispettorato del lavoro, sono ispirati all'evidente fine della scelta dei migliori, in considerazione dei compiti più delicati ai quali detti impiegati verranno destinati.

Ora, la selezione alla quale sono stati sottoposti gli impiegati della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro che, partecipando ai concorsi per posti della carriera di concetto, hanno negli stessi conseguito la idoneità, è da ritenersi abbastanza severa, dato che ai concorsi ha largamente partecipato, oltre agli elementi interni, anche un rilevante numero di cand' dati esterni.

L'emendamento proposto, pertanto, risponde, oltre che alle legittime aspirazioni degli interessati, anche all'interesse della Amministrazione.

Va considerato inoltre che, in altre branche dell'Amministrazione dello Stato, gli « idonei », pur non essendo in precedenza pubblici dipendenti di ruolo, sono stati, con successivi provvedimenti legislativi, collocati nei ruoli.

Tale agevolazione è stata ripetutamente accordata dallo stesso Ministero del lavoro ai dipendenti degli Uffici provinciali del lavoro, per i quali, quando non sono stati banditi concorsi interni, è stato riservato un congruo numero di posti.

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo era contrario all'emendamento, che ha accettato soltanto in seguito all'insistenza della Sottocommissione. Dichiaro però che le riserve del Governo sull'argomento rimangono in vita.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

L'ottavo ed il nono comma non hanno subito alcuna modificazione. Li metto ai voti nel testo governativo.

(Sono approvati).

D O N A T I. Per le riserve che ho già espresse a proposito dell'emendamento Schiavone-De Bosio testè approvato, dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'articolo.

V A R A L D O. Mi associo alle dichiarazioni del senatore Donati: anche io mi asterrò dalla votazione.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Metto ora ai voti nel suo complesso l'articolo 8, il quale, con gli emendamenti approvati, risulta così formulato:

«Per esigenze di servizio, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione e col consenso dell'interessato, può assegnare al personale amministrativo delle carriere direttiva e di concetto dell'Ispettorato del lavoro la qualifica ispettiva, o viceversa, con il conseguente cambiamento di mansioni.

Le variazioni di cui al precedente comma non comportano mutamenti nella posizione di ruolo.

La qualifica e le mansioni attribuite in applicazione del primo comma, ove le esigenze di servizio lo richiedano, possono essere revocate in ogni momento, sentito il Consiglio d'amministrazione.

Mediante concorsi per esami, possono essere attribuite mansioni ispettive ad impiegati della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, per un numero di posti non superiore a 200.

I concorsi sono indetti per le qualifiche di ufficiali di vigilanza di 4ª classe, di 3ª classe, di 2ª classe e di 1ª classe e ad essi sono ammessi a partecipare, previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, rispettivamente gli applicati, gli archivisti, i primi archivisti e gli archivisti capi che abbiano conseguito, durante l'ultimo quinquennio di servizio prestato, giudizio complessivo annuale non inferiore a « distinto » e non abbiano superato i 40 anni di età.

L'attribuzione della qualifica e delle mansioni ispettive al personale della carriera esecutiva ai sensi dei precedenti commi non comporta variazioni nella posizione di ruolo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione, può revocare in ogni momento, nell'interesse del servizio, la qualifica e le mansioni ispettive concesse al personale della carriera esecutiva a norma del presente articolo.

Agli impiegati della carriera esecutiva dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro che hanno partecipato a concorsi per posti della carriera di concetto di detti ruoli e, non vincitori, sono stati dichiarati idonei fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuite, su richiesta degli interessati, le mansioni ispettive con la qualifica di vigilanza.

Gli impiegati che hanno conseguito la qualifica ispettiva ovvero quella amministrativa e le relative mansioni, ai sensi del presente articolo, conservano la qualifica e le mansioni stesse anche nella progressione in carriera.

L'articolo 337 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è abrogato ».

(È approvato).

#### Art. 9.

Al personale dell'Ispettorato del lavoro che esplici, in via normale, attività ispettiva compete una indennità mensile di accesso nella misura indicata dalla tabella E, allegata alla presente legge.

Tale indennità è ridotta della metà qualora l'attività sia prestata in maniera anche non continuativa, ma per almeno quindici giorni al mese.

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo chiede alla Commissione di lasciare in sospeso l'esame dell'articolo 9, come di tutti gli altri articoli del disegno di legge che si riferiscono a indennità o compensi.

PRESIDENTE, *relatore*. La Sottocommissione ha deciso di rinviare l'esame dell'articolo 9, in attesa anche di conoscere l'avviso del Ministro sulle proposte di modificazione presentate in ordine a questo delicato punto del disegno di legge.

DI PRISCO. Sull'articolo 9 avevamo presentato emendamenti, tendenti ad accordare miglioramenti economici nei confronti dei lavoratori dell'Ispettorato del lavoro, degli Uffici del lavoro e dell'Amministrazione centrale. Il periodo di tempo intercorso tra l'ultima seduta ed oggi ci ha dato modo di riflettere sull'argomento e di trovare un riferimento tra quanto chiedevamo ed una copertura che potesse essere indicata negli emendamenti stessi.

Noi perciò presenteremo nuove proposte, in sostituzione dei nostri emendamenti originali.

Per quanto riguarda gli ispettori del lavoro e gli ufficiali di vigilanza in servizio presso l'Ispettorato, proponiamo un'indennità mensile di vigilanza nella misura di lire 80 per ogni punto di coefficiente di stipendio. Questa indennità trova la copertura nelle disposizioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Noi riteniamo che chi lavora in questo settore con qualifiche diverse, ma con lo stesso coefficiente, deve avere, per questa ragione, la stessa indennità.

Per quanto riguarda, poi, il rimanente personale degli Ispettorati del lavoro, che comunque collabori ai compiti istituzionali, proponiamo un'indennità mensile di collaborazione di lire 65 per ogni punto del coefficiente di stipendio.

Il nostro emendamento può trovare possibilità d'incontro con l'emendamento De Bosio, che fissa delle cifre in relazione alle varie qualifiche, salvo per quella parte che prevede una differenza tra celibi e coniugati.

Per il personale degli Uffici del lavoro prevediamo una indennità mensile di collaborazione di 65 lire per ogni punto di coefficiente di stipendio; prevediamo, altresì, nei nostri emendamenti, che sia data un'indennità anche ai collocatori comunali e ai corrispondenti del servizio del collocamento.

Per fronteggiare l'onere derivante dalla erogazione delle indennità ora accennate, si dovrebbe fare riferimento all'articolo 15 della legge 16 maggio 1956, n. 562, che così dispone: « Alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale, dei colloca-

tori e dei corrispondenti contemplati all'articolo 1 e per i servizi da essi svolti ai sensi della presente legge si provvede, oltre che con le somme a carico del bilancio dello Stato, con un contributo a carico degli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali per conto dei quali sono svolti i compiti di cui al comma secondo dello stesso articolo 1.

« La misura di tale concorso sarà preventivamente stabilita, per ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in ragione non superiore allo 0,20 per cento del gettito complessivo dei contributi, risultante dai dati di bilancio degli Istituti ed Enti predetti, relativi all'anno precedente.

« La misura del concorso non potrà comunque essere superiore al 25 per cento dell'onere sostenuto dallo Stato . . . ».

Proponiamo, poi, con un altro emendamento, di estendere anche al personale della Amministrazione centrale del Ministero una indennità mensile di collaborazione di 65 lire per ogni punto di coefficiente di stipendio. E suggeriamo di provvedere all'onere derivante da tale erogazione coi fondi iscritti in apposito capitolo del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale derivante dagli interessi attivi maturati sulle somme depositate presso la Banca Nazionale del Lavoro a favore del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Abbiamo visto che negli ultimi quattro anni ci sono state disponibilità più che sufficienti per venire incontro a tali richieste.

Abbiamo dunque previsto la concessione d'indennità a tutto il personale dipendente dal Ministero del lavoro.

**DONATI.** La mia sarà certamente una voce stonata, ma io sono seriamente preoccupato per questa tendenza a moltiplicare le indennità, con ricorso alle forme più strane di finanziamento, allo scopo di arrotondare le retribuzioni. È un sistema che scardina, a mio avviso, tutta l'Amministrazione dello Stato. Ogni Ministero, ogni Commissione tende a favorire gli impiegati del proprio settore, sicchè si determina una finzione per cui lo stipendio non corrisponde in

effetti a ciò che ognuno percepisce alla fine del mese.

Mi pare che si debba procedere con molta cautela su questa strada. Non entro in particolari, mi riservo di entrarvi quando si discuteranno i singoli emendamenti; richiamo solo l'attenzione, anche del Governo, su questo problema importantissimo, perchè, come ho detto, il sistema mi pare pericoloso per la stessa struttura dello Stato.

**VARALDO.** Desidero solo ricordare che questi emendamenti debbono essere sottoposti al parere della Commissione finanze e tesoro.

**PRESIDENTE.** *relatore.* Come ho già detto, ancora non conosciamo neppure l'opinione del Ministro sulle proposte che sono state presentate.

**DE BOSIO.** Le osservazioni di principio fatte dal senatore Donati sono da me condivise. Occorrerebbe però portare gli stipendi mensili a quanto è necessario per soddisfare le esigenze di ogni dipendente e della sua famiglia. Nella fattispecie desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole collega al fatto che il problema relativo al personale del Ministero del lavoro e di altri Ministeri è già contemplato da leggi speciali, che stabiliscono la corresponsione di indennità a titoli particolari. Non è il caso, quindi, di fare una questione in questa sede.

Col presente disegno di legge si regolarizza una situazione di fatto. È logico d'altro canto, come rilevato dall'onorevole Presidente, che si rimandi questa discussione per esaminare più ampiamente il problema, quando gli emendamenti saranno definitivamente formulati. Infatti, sia i miei emendamenti che quelli dell'opposizione sono ancora in via di formazione, dato che il Governo non ha ancora espresso il suo parere.

Ho ritenuto opportuno dare questi chiarimenti, affinché gli onorevoli colleghi siano edotti della situazione come oggi si presenta.

**PRESIDENTE,** *relatore.* Resta dunque convenuto, se non si fanno obiezioni, che l'esame dell'articolo 9 viene accantonato e sarà ripreso in una seduta successiva. Per



evidenti ragioni di connessione oggettiva, rinviando anche l'esame delle proposte presentate per aggiungere un articolo 9-bis.

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Prima di passare all'esame dell'articolo successivo, desidero fare ancora un riferimento al precedente articolo 8. Domando scusa se sono costretto ora a richiamare l'attenzione della Commissione su una esigenza che mi pare non possa essere pretermessa, a proposito dell'emendamento Schiavone, che la Commissione ha già approvato e che ormai, quindi, per la Commissione stessa è un punto acquisito.

Ritengo che non si possa negare che questo comma, rappresentato dall'emendamento Schiavone, va coordinato col resto dell'articolo.

Ieri sera, quando per le insistenze soprattutto del senatore De Bosio, che aveva fatto propria la proposta del senatore Schiavone, la Sottocommissione accettò in via di massima questo emendamento, sollevai le mie riserve soprattutto sulla formulazione. Ho quindi pregato gli uffici del Ministero di preparare un nuovo testo. Gli uffici mi fanno ora rilevare che se abbiamo approvato l'emendamento Fiore-Palumbo con certe limitazioni e precisazioni, le stesse limitazioni dobbiamo inserire anche in questo comma. Pertanto, ritengo che in sede di coordinamento, dopo le parole «su richiesta degli interessati» si dovrebbero aggiungere le seguenti: «previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, e purchè non abbiano superato il 40° anno di età». Inoltre, alla fine del comma si dovrebbe aggiungere quanto segue: «di classe corrispondente al coefficiente di stipendio annesso alla qualifica rivestita nella carriera esecutiva».

P R E S I D E N T E, *relatore*. Secondo quanto dispone l'articolo 74 del Regolamento, su questa proposta e su altre eventuali questioni di coordinamento la Commissione deciderà al termine della discussione degli articoli e prima della votazione finale del disegno di legge.

Procediamo ora nell'esame degli articoli.

### CAPO TERZO

#### UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE

##### Art. 10.

Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono costituiti da:

1) Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione;

2) Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione, e proprie Sezioni zonali, comunali e frazionali;

3) un Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, con sede in Roma, e proprie Sezioni in Milano e Napoli.

Le Sezioni zonali di cui al punto 2) del precedente comma hanno sede nei Comuni che presentano maggiori esigenze funzionali ai fini della massima occupazione e sono istituite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; le Sezioni comunali hanno sede nei rimanenti Comuni; quelle frazionali nelle località indicate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Nei Comuni e località di minore importanza, determinati con propri decreti, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad avvalersi dell'opera dei «corrispondenti», a norma dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

Resta ferma, per quanto concerne i locali occorrenti per i servizi di collocamento alle Sezioni previste al primo comma, punto 2), la disposizione di cui all'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo degli Uffici di cui al primo comma.

Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto degli Uf-

fici predetti sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla Direzione generale di cui al quinto comma del presente articolo la disciplina dei mezzi e delle modalità occorrenti per la attuazione di tali direttive.

Con le norme regolamentari di cui al successivo articolo 17 sarà provveduto alla organizzazione unitaria dei servizi degli Uffici del lavoro e della massima occupazione al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale di cui al comma quinto.

A questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti. La Sottocommissione li ha presi in esame ed ha accettato anzitutto, con una lieve modifica, l'emendamento proposto dal senatore Varaldo al punto 3) del primo comma: tale emendamento consiste nel sostituire il suddetto n. 3) col seguente: « 3) Uffici speciali istituiti a' termini dell'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264 ».

V A R A L D O . Nell'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è detto: « Ove per soddisfare particolari esigenze del lavoro e della produzione sia ravvisata, per determinate categorie di lavoratori, la necessità di organizzare il servizio di collocamento con carattere interprovinciale o nazionale, o, per categorie specializzate, con forme particolari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, può essere disposto che le funzioni previste dal titolo II siano esercitate da uno o più degli Uffici esistenti per tutto il territorio nazionale o per il territorio di più provincie, ovvero da Uffici speciali, funzionanti sotto il controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dei suoi organi periferici e delle Commissioni centrali e provinciali previste dagli articoli 1 e 25, e secondo le disposizioni di legge ».

Il riferimento esclusivo all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo indurrebbe a ritenere che soltanto questo possa essere inquadrato fra gli Uffici del lavoro, mentre, ovviamente,

debbono esservi inclusi tutti quelli che possano essere istituiti ai sensi del citato articolo 23.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'emendamento proposto dal senatore Varaldo.

D I G R A Z I A . Non mi oppongo allo emendamento Varaldo e ritiro, anzi, l'emendamento da me proposto allo stesso n. 3), che tendeva ad aggiungere una sede in Palermo dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Varaldo.

(È approvato).

La Sottocommissione propone, inoltre, di aggiungere nello stesso primo comma un punto 4), che, sulla base degli emendamenti praticamente equivalenti presentati dai senatori De Bosio, Di Grazia e Moltisanti, risulterebbe così formulato: « 4) Centri di emigrazione, con sede nelle località più idonee alle operazioni di espatrio e di rimpatrio dei lavoratori e delle loro famiglie, determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

D E B O S I O . A causa probabilmente di una svista era stato omissso di indicare tra gli organi del Ministero anche i Centri di emigrazione, che fanno già parte del Ministero del lavoro in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Col nostro emendamento non si fa, quindi, che confermare quanto è già stabilito da leggi vigenti.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Infine la Sottocommissione propone, in conformità di quanto era stato chiesto dai senatori De Bosio e Moltisanti, l'aggiunta del comma seguente, da inserirsi tra il primo e

il secondo comma del testo governativo: « Per particolari esigenze di servizio connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può con suo decreto disporre l'istituzione, in taluni capoluoghi di regione, di un Ufficio regionale e di un Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto ».

Si tratta di estendere agli Uffici del lavoro ciò che è stato già deciso per le sedi dello Ispettorato con l'emendamento De Bosio all'articolo 3.

Metto in votazione il comma aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Con gli emendamenti apportati, e con lievi ritocchi formali che la Sottocommissione propone, l'articolo 10 risulterebbe così formulato:

« Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono costituiti da:

1) Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione;

2) Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione, e proprie Sezioni zonali, comunali e frazionali;

3) Uffici speciali istituiti a' termini dell'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

4) Centri di emigrazione, con sede nelle località più idonee alle operazioni di espatrio e di rimpatrio dei lavoratori e delle loro famiglie, determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Per particolari esigenze di servizio connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può con suo decreto disporre l'istituzione, in taluni capoluoghi di Regione, di un Ufficio regionale e di un Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.

Le Sezioni zonali di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo hanno sede nei Comuni che presentano maggiori esigenze funzionali ai fini della massima occupazione e sono istituite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; le Sezioni comunali hanno sede nei rimanenti Comuni; quelle frazionali nelle località indicate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Nei Comuni e località di minore importanza, determinati con propri decreti, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad avvalersi dell'opera dei « corrispondenti », a norma dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

Resta ferma, per quanto concerne i locali occorrenti per i servizi di collocamento alle Sezioni previste al primo comma, punto 2), la disposizione di cui all'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo degli Uffici di cui al primo comma.

Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto degli Uffici predetti sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla Direzione generale degli affari generali e del personale la disciplina dei mezzi e delle modalità occorrenti per la attuazione di tali direttive.

Con le norme regolamentari di cui al successivo articolo 17 sarà provveduto alla organizzazione unitaria dei servizi degli Uffici del lavoro e della massima occupazione al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale ».

Metto in votazione, nel suo complesso, questo articolo.

(È approvato).

#### Art. 11.

Gli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione svolgono, nell'ambito della circoscrizione regionale, le seguenti funzioni:

a) coordinamento e vigilanza sull'attività degli Uffici provinciali del lavoro e della

massima occupazione e dei Centri di emigrazione, di cui all'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

b) rilevazioni statistiche e compilazione di relazioni sui fenomeni concernenti il campo del lavoro;

c) trattazione di controversie collettive di lavoro interessanti più province, o non risolte in sede provinciale;

d) tutti gli altri compiti che sono loro demandati da disposizioni legislative e regolamentari o delegati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Essi inoltre disimpegnano, per la provincia in cui hanno sede, le funzioni proprie degli Uffici provinciali.

Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, istituiti in ogni capoluogo di provincia, svolgono, nell'ambito della loro circoscrizione, le seguenti funzioni:

a) raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione relativa alla disoccupazione locale;

b) collocamento dei lavoratori;

c) reclutamento dei lavoratori che emigrano, assistenza agli stessi e alle loro famiglie, loro avviamento ai Centri di emigrazione;

d) conciliazione delle vertenze individuali e collettive di lavoro;

e) compiti in materia di addestramento professionale, nonché in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;

f) compiti nel settore della previdenza e assistenza sociale, attribuiti a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562;

g) compiti in materia di assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, e successive modificazioni ed integrazioni;

h) tutte le altre funzioni che sono loro demandate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo provvede al collo-

camento del personale artistico e tecnico nel settore dello spettacolo e svolge gli altri compiti ad esso demandati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I Centri di emigrazione provvedono alla assistenza in genere dei lavoratori che emigrano o rimpatriano e delle loro famiglie.

Le Sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici del lavoro e della massima occupazione espletano, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, il collocamento della manodopera e i servizi di competenza dei predetti Uffici da questi ad esse demandati, nonché i compiti che nel settore della previdenza e dell'assistenza sociale sono loro affidati ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562.

A questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti. Anzitutto il senatore Moltisanti, ha proposto di sostituire, nel primo comma, il testo della lettera a) con il seguente:

« a) coordinamento e vigilanza sull'attività degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dei Centri di emigrazione di cui al primo comma del precedente articolo 10, programmazione dei piani regionali per la massima occupazione e partecipazione alle iniziative di carattere regionale aventi il medesimo fine, secondo le direttive del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

Sempre in riferimento al primo comma, il senatore De Bosio ha presentato i seguenti emendamenti:

alla lettera a), sopprimere le parole « di cui all'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 »;

dopo la lettera a), aggiungere:

« a-bis) attuazione delle disposizioni interessanti più Province, dirette a conseguire la massima occupazione, coordinamento e partecipazione alle iniziative di carattere regionale aventi il medesimo fine ».

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Vorrei innan-

zitutto far presente che gli emendamenti dei senatori Moltisanti e De Bosio esprimono, in parte, gli stessi concetti, sia pure in forme diverse. Dopo questo rilievo, dichiaro subito che la proposta del senatore De Bosio, riguardante la soppressione della ultima parte della lettera a) del testo governativo, ci trova consenzienti.

Perchè poi abbiate un quadro completo, a mia volta suggerisco una dizione diversa della lettera a-bis), e precisamente la seguente:

« a-bis) compiti d'indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere regionale e interprovinciale, dirette a conseguire il medesimo fine ».

MOLTISANTI. Con l'emendamento che ho presentato, oltre ad aggiornare il riferimento agli uffici considerati nella lettera a), con il rapportarlo al primo comma del precedente articolo 10, anzichè al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, si vogliono puntualizzare due delle preminenti funzioni degli Uffici Regionali, ossia quella della programmazione dei piani di massima occupazione per più provincie e quella della partecipazione diretta e regolatrice alle iniziative che nell'ambito della Regione perseguono il raggiungimento di un medesimo fine.

Sotto gli accennati profili il coordinamento affidato agli Uffici Regionali assume aspetti di vera e propria propulsione dei compiti di istituto.

PRESIDENTE, *relatore*. Come si può ammettere una funzione di « programmazione dei piani regionali per la massima occupazione »? L'articolo 11 è formulato in maniera abbastanza chiara, e perciò vorrei pregare il senatore Moltisanti di rinunciare al suo emendamento.

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Senatore Moltisanti, gli Uffici regionali non possono prendere iniziative e non hanno facoltà di programmazione se non nell'ambito delle direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

MOLTISANTI. Supponiamo una regione come quella siciliana, nella quale si

provvede alla programmazione di lavori per i cantieri regionali: il Governo regionale è a Palermo.

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nella formulazione che propongo, è appunto prevista la possibilità per gli Uffici regionali d'inserirsi in queste iniziative di carattere regionale.

Non è l'Ufficio regionale che programma; esso può partecipare ai programmi e ai piani che vengono elaborati dal Governo regionale. Oltre questo non si può andare, senza dar luogo a contrasti gravissimi.

MOLTISANTI. Contrasti tra Uffici regionali e Uffici provinciali?

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Contrasti addirittura tra Uffici regionali e Ministero.

DE BOSIO. Il testo dell'articolo 11, come proposto dal Governo, ripete pressochè fedelmente il contenuto dell'articolo 23 del decreto presidenziale 19 marzo 1955, n. 520, senza tener conto della evoluzione che, da quella data, ha subito la legislazione sul lavoro.

Le modifiche da me proposte specificano i compiti degli Uffici del lavoro e della massima occupazione alla luce dei nuovi orientamenti e delle nuove esigenze di carattere sia nazionale che internazionale, come i collegamenti tra il servizio dell'impiego ed istituzioni di orientamento e formazione professionale.

La partecipazione dei servizi dell'impiego all'elaborazione di piani e programmi suscettibili di influenza sull'occupazione, è prevista dall'articolo 6, lettera e), della Convenzione n. 88 dell'O.I.L., il quale accenna ad una assistenza da parte di detti servizi, nella elaborazione di piani sociali ed economici, nonchè dal Capo IV della Raccomandazione n. 83 (paragrafo 20).

In questo è prevista la cooperazione del servizio dell'impiego con altre istituzioni pubbliche o private per i problemi dell'occupazione e la consultazione di detto servizio da parte di ogni organismo di coordinamento interessato alla elaborazione dei principi e dei metodi applicabili a questioni quali quelle

relative alla distribuzione geografica della industria, ai lavori ed agli investimenti pubblici, ai progressi tecnici nei loro rapporti con la produzione e l'impiego, alla organizzazione ed alla pianificazione che sia di natura tale da influire sulle possibilità di occupazione.

Ecco le ragioni del mio emendamento al quale, per il momento, non intendo rinunciare nonostante la proposta fatta dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

Devo, infatti, esaminare la modifica proposta dal Governo, che mi sembra piuttosto complessa. È necessario verificare se essa prevede tutte quelle funzioni cui si riferisce il mio emendamento e anche quello successivo, De Bosio-Di Grazia, che tratta delle iniziative da prendere in materia e della partecipazione degli Uffici alla soluzione dei problemi di orientamento professionale.

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non è favorevole al testo della lettera *a-bis*) proposto dal senatore De Bosio, in quanto ritiene che la dizione « attuazione delle disposizioni ecc. ecc. » darebbe luogo ad incertezze, che si vogliono appunto evitare.

ZANE. Mi permetto di chiedere un chiarimento all'onorevole Sottosegretario di Stato, in ordine all'emendamento da lui presentato, per quanto concerne appunto l'espressione: « compiti di indirizzo e propulsione ».

Secondo me, potrebbero verificarsi delle situazioni per cui in una regione si dia un certo indirizzo, e in un'altra regione un indirizzo diverso: in questo caso si toglierebbe al potere centrale il compito di imprimere un indirizzo uniforme e valido per tutte le regioni.

Il chiarimento che chiedo, in sostanza, è il seguente: si vuole affermare una certa autonomia di indirizzo da parte dei singoli Uffici regionali?

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Molte sono le

iniziative che vengono assunte in sede regionale o interprovinciale, in materia di massima occupazione, da parte di Camere di commercio, di Enti che si occupano dell'istruzione professionale, eccetera.

In considerazione di ciò, si potrebbe consentire agli Uffici regionali di partecipare a queste iniziative, per esempio facendo partecipi questi Uffici degli indirizzi e degli orientamenti del Ministero del lavoro e dando loro il compito di portare poi tale contributo di indirizzo, di propulsione e di partecipazione a queste iniziative medesime.

Ci siamo preoccupati quindi, a un certo momento, di menzionare queste funzioni integrative, in un testo che ci sembra meno compromettente degli emendamenti proposti dai senatori Moltisanti e De Bosio.

È evidente, però, che proponiamo questo solo in via subordinata, qualora la Commissione ritenga di dover fare un riferimento esplicito a funzioni di questa natura.

PRESIDENTE, *relatore*. Arrivati a questo punto, ritengo opportuno rinviare la seduta e convocare la Sottocommissione per martedì prossimo.

DE BOSIO. Martedì non potrò intervenire, perchè sarò a Strasburgo per i lavori dell'Assemblea parlamentare europea.

PRESIDENTE, *relatore*. Potrei rinviare a mercoledì se lei mi garantisse per quel giorno la sua presenza; ma purtroppo lei sarà assente durante tutta la settimana. Non ho alcuna difficoltà a non riunire la Commissione la settimana prossima; voi però, dovete assumere con me la responsabilità di questo rinvio.

VARALDO. Poichè nella settimana prossima il Senato terrà seduta soltanto per tre giorni, temo che non sarà possibile fare grandi progressi nella discussione di questo disegno di legge; tanto più che, per quanto riguarda gli emendamenti di carattere finanziario, dovrà essere nuovamente consultata

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)42<sup>a</sup> SEDUTA (4 maggio 1961)

la 5<sup>a</sup> Commissione, la quale è particolarmente impegnata in Aula per la discussione dei bilanci.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Speriamo che in poche sedute si possa concludere la discussione.

Resta dunque inteso che la Commissione terrà seduta nella settimana successiva alla

prossima, e che in precedenza si riunirà la Sottocommissione.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 11,30.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari